

CITTA' DI ASTI

**CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
ALLA SOCIETÀ SOCIETÀ CIESSEPI S.r.l., PER L'INSTALLAZIONE E
GESTIONE PUBBLICITARIA DI MINIPUNTI ECOLOGICI URBANI**

PREMESSO CHE:

a) il **Comune** persegue, anche mediante attività di sensibilizzazione, il fine di incentivare la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani di ridotte dimensioni, quali a titolo esplicativo, ma non esaustivo: pile convenzionali o a bottone esauste, telefoni cellulari e caricatori dismessi, farmaci scaduti, lampadine incandescenti/alogene e lampade a basso consumo esauste, piccoli oggetti in metallo, cartucce esauste per stampanti, ecc.

b) la predetta raccolta può consentire il recupero di materiali pregiati pari a circa il 90% dell'intero prodotto, come nel caso dei telefoni cellulari dismessi (trattasi di componenti in rame, ferro, nichel, argento, zinco, alluminio, oro, piombo, manganese, palladio, platino, stagno e terre rare) o come nel caso delle sorgenti luminose rientranti nel raggruppamento R.A.E.E. R5 (tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade a scarica ad alta intensità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuri metallici, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, lampade a Led), per le quali è indispensabile separarne il flusso da rifiuti non riciclabili, come le lampade ad incandescenza o ad alogeni;

c) la società **CIESSEPI S.r.l.**, che da anni ha acquisito il know how nell'ambito della gestione di spazi pubblicitari, cartellonistica e pubblicità in genere, titolare della concessione per l'installazione e gestione pubblicitaria di minipunti ecologici urbani, giusta precedente convenzione con il Comune di Asti in data 31/10/2016, ha avanzato richiesta di rinnovo ai sensi dell'art.14 della predetta convenzione (L'eventuale nuova concessione dovrà essere concordata tra le parti ed a seguito di formale richiesta da presentarsi da parte della Società almeno 30 gg. prima della scadenza).

d) in data 29/10/2019, il Settore Lavori Pubblici/ Servizio Suolo Urbano, a seguito di richiesta del Servizio contratti di servizio e cimiteri/Ufficio raccolta differenziata, ha rilasciato nulla osta tecnico tenuto anche conto dell'art. 23, c. 4 del D.L.vo n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada);



e) il Gestore del servizio di Igiene Urbana della Città di Asti, A.S.P. S.p.A. ha assicurato, nell'ambito della fattiva collaborazione, la disponibilità alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi speciali conferiti all'interno degli impianti "Minipunti" sopra descritti, nonché al conseguente loro corretto smaltimento, nell'ambito dei servizi di raccolta già resi al Comune di Asti;

f) la Giunta comunale con Deliberazione numero 545 del 26.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha impartito l'indirizzo di rinnovare la concessione convenzionata di occupazione di suolo pubblico per la durata di anni tre alla Società CIESSEPI s.r.l., per la dislocazione di n. 6 "minipunti ecologici urbani con annessi spazi pubblicitari (pubblicità non affissionale) in quanto tali installazioni:

- svolgono una funzione educativo-ambientale incentivando raccolta differenziata dei rifiuti e la loro valorizzazione mediante il recupero di un maggior numero di frazioni merceologiche possibile attraverso l'uso di contenitori specializzati, nonché attraverso la riduzione dei rifiuti altrimenti destinati alle operazioni di smaltimento;
- integrano il principio di pubblico interesse e non comportano impegno di spesa a carico del Comune, nonché rispondono alle esigenze di decoro urbano;
- soddisfano lo scopo primario di un servizio di pubblica utilità, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale come "impianto pubblicitario di servizio" secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16/12/ 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada);

g) che il Settore Patrimonio Ambiente E Reti ha pubblicato dal 02-01-2020 al 17-01-2020 specifico avviso esplorativo di manifestazione pubblica di interesse per l'installazione di "mini punti ecologici urbani" e che non sono pervenute istanze o segnalazioni ulteriori;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte sostanziale ed integrante della presente scrittura

Tra il Concedente Comune di Asti C.F. e P.Iva 00072360050 – rappresentato dall'Arch. Angelo Demarchis, dirigente del Settore Patrimonio Ambiente e Reti di seguito denominato "Comune"

e

il Concessionario **SOCIETA' CIESSEPI S.r.l.**, con sede in Torino, Via Giovanni Antonio Amadeo n. 2, Codice Fiscale/P.IVA 07005510016, in persona del Legale Rappresentante Sig. Brescia Matteo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse espressamente approvate e convenute tra Concedente e Concessionario

ART. 2 – OGGETTO

Il COMUNE, Ente titolare del sedime stradale e delle relative pertinenze della strada, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.L.gs 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. (nuovo Codice della Strada) rinnova alla **CIESSEPI srl** l'occupazione di suolo pubblico per posa e la gestione e sfruttamento economico di n° 6 Impianti costituiti da box metallici con dimensioni 0,28 m. x 1,10 m. x h. 2,01 m., rispondenti alle norme di cui al D.L.gs 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. (nuovo Codice della Strada) ed al D.P.R. 16/12/ 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, denominati "minipunti ecologici urbani.

Su ogni impianto sono disponibili due (2) spazi pubblicitari, uno per lato, di cm. 90 x 125 e uno (1) spazio pubblicitario di cm. 90 x 35.

La società costruttrice dei manufatti BLIPVERT s.l. (Granollers – Barcelona- SP) ha fornito il certificato di sicurezza in sede di prima concessione datato 25/09/2015 (depositato agli atti da parte della Società), relativo alla sicurezza generale del prodotto e stabilità dell'attrezzatura, che viene garantita nel rispetto delle specifiche tecniche del basamento e dell'ancoraggio previsto, che il Concessionario con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara essere tutt'ora attuale e rispondente agli impianti esistenti sul territorio del Comune di Asti ed oggetto del presente atto.

I "minipunti ecologici urbani" sono predisposti all'interno per garantire la raccolta differenziata dei piccoli rifiuti solidi urbani mediante l'utilizzo di aperture e contenitori diversificati per tipologia merceologica raccolta.

Il rinnovo della concessione riguarda i sei (6) impianti posizionati in:

- 1) Piazza Roma (in esercizio)
- 2) Piazza Marconi (in esercizio)
- 3) Piazza San Secondo
- 4) Corso Dante
- 5) Corso Einaudi fronte Ag. Entrate
- 6) Corso Dante fronte Ospedale "Cardinal Massaia",

come da piano tecnico esecutivo di cui ai succitati punti, invariato rispetto alla precedente concessione (Allegato A)

ART. 3 – DURATA

La concessione e la relativa convezione è pari ad anni tre (3) anni a far tempo dalla scadenza della precedente concessione (31.10.19) e quindi con scadenza in data 31/10/2022.

L'eventuale nuova concessione dovrà essere concordata tra le parti ed a seguito di formale richiesta da presentarsi da parte del Concessionario almeno 30 gg. prima della scadenza. In assenza di richiesta si intenderà automaticamente decaduto l'interesse della Concessionario per la concessione di cui trattasi. In tutti gli altri casi di mancato nuovo rilascio il Concessionario dovrà provvedere come indicato al successivo articolo 7.

Art. 4 – IMPOSTE

E' a carico del Concessionario la tassa di occupazione suolo ed aree pubbliche (TOSAP), secondo quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 e dal Regolamento Comunale attraverso il concessionario di riscossione.

Per la conformazione tecnica e le particolari funzioni riconosciute alle installazioni e descritte nelle premesse, non si applica il canone di concessione annuo.

L' imposta potrà essere soggetta a modifica a seguito di specifiche delibere comunali.

Ogni onere e costo conseguente all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti è a carico del concessionario.

ART. 5 – DIRITTI

Il Concessionario ha il diritto di gestire gli spazi pubblicitari (pubblicità non affissionale) installati sugli impianti con il rispetto di quanto indicato al successivo articolo 7.

Il Concessionario riconosce che con il presente atto convenzionale **non gli è riconosciuto alcun diritto di esclusiva sul territorio comunale di Asti nella posa, gestione, installazione ed ogni altra attività connessa ad altri impianti e mezzi pubblicitari.**

ART. 6 – PROPRIETA' DEI RIFIUTI

I rifiuti urbani depositati presso i "minipunti ecologici urbani" sono di proprietà del Comune di Asti, al quale compete il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli stessi per il tramite del soggetto affidatario del servizio, secondo la vigente normativa di settore, con la cura di preservare gli impianti nello stato di fatto.

ART. 7 – OBBLIGHI

Il Concessionario si obbliga:

- a) al pagamento di quanto previsto nel precedente art. 4;
- b) a realizzare su una facciata pubblicitaria e/o di immediata visibilità almeno due campagne informative all'anno della durata minima di giorni 15 (quindici) sulla raccolta differenziata, effettuabile per mezzo del Minipunto ecologico assentite dal Settore Patrimonio Ambiente e Reti, **al fine di dare adeguata visibilità alla funzione di servizio ed ambientale svolta dalle installazioni;**
- c) al termine della concessione, o in caso di termine anticipato, a rimuovere l'impianto pubblicitario, a propria cura e spese, e a ripristinare il suolo pubblico come in origine o secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici comunali, entro il termine massimo di 30 giorni.

Trascorso il suddetto termine senza che il Concessionario abbia provveduto alla rimozione dei manufatti questi si intenderanno acquisiti dall'Amministrazione concedente.
- d) La Società si impegna, a propria cura e spese, al ripristino del suolo pubblico anche in caso di eventuali modifiche delle attuali posizioni degli impianti e/o rimozioni.
- e) Sull'impianto pubblicitario dovrà essere posta una targhetta identificativa, in posizione visibile e con caratteri indelebili, contenente il nominativo del Concessionario, gli estremi della concessione, la data di scadenza ed un recapito.

ART. 8 – MANUTENZIONE

Agli impianti dovrà essere effettuata la manutenzione, ordinaria e straordinaria, in tutte le sue parti in modo da garantirne la stabilità, il decoro e l'immagine sino al termine della concessione.

Il Concessionario dovrà intervenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di eventuale segnalazione scritta certificata da parte del Comune. Nel caso in cui gli impianti danneggiati comportino pericolo o intralcio grave e, di conseguenza, sia necessario ripararli o sostituirli, nonché metterli comunque in condizione di non nuocere, il Concessionario attiverà entro e non oltre 72 ore dalla segnalazione.

Rimane a carico del concessionario anche il presidio del decoro nell'area occupata dall'installazione, intesa quale fuoriuscita di materiale e/o perdita di liquidi.

ART. 9 – PENALI

In caso di inosservanza di quanto indicato nella presente convenzione, ed in particolare al precedente 'articolo 8, è facoltà l'applicazione di una penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00), per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per adempiere, in ordine alla corretta e tempestiva esecuzione degli interventi.

L'applicazione della penale è preceduta da contestazione formale.

ART. 9 – RINUNCIA MODIFICA REVOCA

In caso di rinuncia di utilizzo dei siti oggetto della presente concessione, il Concessionario dovrà darne comunicazione scritta al settore Patrimonio Ambiente e Reti con un preavviso di almeno 60 giorni.

Il Comune di Asti potrà procedere a revoca, anche parziale, della concessione rilasciata nei seguenti casi:

a) mancato pagamento delle somme dovute, a qualsiasi titolo;

per motivi di viabilità, di pubblico interesse o per il verificarsi di situazioni ritenute ostative previo avviso scritto pari a trenta (30) giorni.

In ogni caso, ogni spesa derivante e conseguente la rimozione degli impianti è a carico del Concessionario che non potrà rivalersi nei confronti dell'Amministrazione comunale.

In caso di inadempienza che comporti la revoca della concessione, o al termine della concessione, senza che il Concessionario abbia provveduto ad adempiere a quanto dovuto i manufatti si intenderanno acquisiti dall'Amministrazione concedente.

ART. 10 – DIVIETO DI TRASFERIMENTO E CESSIONE

La concessione non è trasferibile.

ART. 11 – ASSICURAZIONE PER DANNI

Il Concessionario assume la responsabilità civile e penale per qualsivoglia danno o pregiudizio che possa derivare a terzi e/o prestatori d'opera, durante la fase di preparazione, posa e successiva gestione degli impianti, denominati "minipunti ecologici urbani" oggetto della presente convenzione.

Il Concessionario, in relazione all'attività posta in essere con la presente convenzione (installazione e gestione di n°6 "minipunti ecologici urbani") è assicurato contro i rischi di responsabilità civile a terzi tramite apposita polizza assicurativa sottoscritta con UNIPOL SAI Assicurazioni, depositata agli atti del Comune.

ART. 12 – RESPONSABILITA'

L'Amministrazione comunale non potrà mai essere chiamata a rispondere per fatti o danni a terzi conseguenti dal manufatto installato o dal materiale utilizzato o per danneggiamenti allo stesso.

Il Comune e il gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani non rispondono di eventuali danni causati da atti di manomissione o vandalismo

L'Amministrazione comunale non potrà mai essere chiamata a rispondere per i messaggi veicolati con la pubblicità che dovrà avvenire sempre nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti comunali in vigore. I messaggi pubblicitari dovranno essere decorosi nella grafica e nei contenuti.

ART. 13 – SPESE

Tutte le eventuali spese di stipulazione e di registrazione, nessuna esclusa, della presente convenzione sono a carico del Concessionario.

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per la definizione di ogni controversia, inerente l'interpretazione e l'attuazione della presente convenzione, si stabilisce che il Foro competente è quello di Asti.

E' sempre ammessa la definizione stragiudiziale delle controversie

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti contraenti.

PER IL COMUNE DI ASTI,

Il Dirigente Settore Patrimonio, Ambiente e Reti

Arch. Angelo Demarchis



PER IL CONCESSIONARIO SOCIETA' CIESSEPI S.r.l.

Sig. Brescia Matteo



